

Pubblicato il 18/10/2023

N. 15400/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02388/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Antonino Giuseppe Inchiappa, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'elenco degli ammessi alla prova orale del Concorso interno, per titoli ed esami, al fine della copertura di 313 unità nella qualifica di ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato il 23 dicembre 2021, ove non risulta il ricorrente;
- dell'esclusione del ricorrente dalla prova scritta del Concorso, espressa il 23 dicembre 2021, per non aver raggiunto il punteggio minimo di almeno 21/30 al fine dell'ammissione alla prova orale;
- del verbale concernente la correzione della prova scritta del ricorrente, recante l'attribuzione in suo favore del punteggio di 19.00, come tale insufficiente al raggiungimento di almeno 21/30;
- del questionario dei quiz somministrato al ricorrente al fine dello svolgimento della prova scritta laddove reca 4 domande illegittime, nonché il relativo atto di approvazione dello stesso;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente, ivi compresa sin d'ora la graduatoria finale ove non dovesse recare il suo nominativo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2 agosto 2022:

- della graduatoria finale del concorso interno volto alla copertura di 313 posti di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente ha partecipato al concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 313 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto dipartimentale n. 32 del 26 febbraio 2021, dal quale è stato escluso per il conseguimento, alla prova scritta, di un punteggio inferiore a quello minimo di 21, richiesto ai fini dell'ammissione alle fasi concorsuali successive;

Considerato che, secondo il ricorrente, la valutazione della prova, consistente nella somministrazione di un questionario con 60 domande a risposta multipla, sarebbe stata compromessa dalla presenza di alcuni quesiti errati, in quanto estranei alle materie indicate nell'art. 5, co. 2, del bando, dal tenore ambiguo ovvero di incerta soluzione e, quindi, non validi ai fini del raggiungimento della soglia di punteggio minima, da cui inferisce l'ingiusta penalizzazione subita;

Ritenuto che, al fine di accertare se sussistano le anomalie indicate, sia necessario disporre una verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., dando mandato al Dirigente del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente in materia, di chiarire:

1) se il quesito *“Per realizzare il calcestruzzo armato ho necessità di reperire i ferri: quali esistono in commercio?”*, per rispondere al quale erano offerte le seguenti opzioni: *“A) Tutti i diametri pari, mentre i dispari sono prodotti per diametri inferiori a 20 mm.; B) Tutti i diametri pari, mentre i dispari non sono prodotti; C) Tutti i diametri pari, mentre i dispari sono prodotti per diametri inferiori a 10 mm”*:

a) può essere considerato attinente, in quanto basato su nozioni presenti nella letteratura tecnica in commercio, alla materia *sub* 1);

b) ha come unica risposta corretta la “C” ovvero se, considerato quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla reperibilità in commercio anche di ferri di diametro dispari superiore, nessuna delle risposte disponibili potesse essere considerata corretta;

2) se a proposito del quesito *“Quando si ha una lesione di fessurazione?”* – al quale era abbinabile una delle seguenti risposte: *“A) Quando il solido murario subisce, reversibilmente, una variazione di forma; B) Quando la massa muraria subisce una soluzione di continuità; C) Quando il solido murario subisce, irreversibilmente, una variazione di forma”* – la risposta “B” può considerarsi corretta o se, anche alla luce di quanto dedotto dal ricorrente, detto quesito è ambiguo e non reca alcuna risposta corretta;

3) se il quesito *“Quali sono le parti che costituiscono una lesione”* – al quale era associabile una delle seguenti risposte: *“A) Zona di corpo e zona inferiore; B) Zona di corpo e zona di cuspidi; C) Zona superiore e zona di cuspidi”* – e il quesito *“Quale tra queste affermazioni relative alla zona di corpo di una lesione è vera?”* – al quale era possibile rispondere scegliendo tra le seguenti risposte: *“A) La zona di corpo è la parte della lesione che si è formata inizialmente; B) La zona di corpo è la parte della lesione che si è formata in un secondo tempo; C) La zona di corpo indica l'evoluzione del fenomeno”* – sono corretti o se al contrario, come sostenuto nelle relazioni tecniche depositate in atti dal ricorrente, il riferimento al concetto di “zona di corpo” contenuto negli stessi è errato o comunque idoneo a trarre in inganno i candidati;

Ritenuto di prescrivere che:

- al fine dello svolgimento della verifica, le parti trasmetteranno al verificatore, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, tutti gli atti presenti nel fascicolo del giudizio;
- a seguito della verifica, sarà redatta una relazione, che il verificatore avrà cura di trasmettere alle parti costituite non oltre la data del 30 marzo 2024, le quali, a loro volta, potranno trasmettere al verificatore le proprie osservazioni

sulla relazione non oltre la data del 15 aprile 2024;

- la superiore relazione del verificatore, integrata dalle osservazioni delle parti e da una loro sintetica valutazione, dovrà essere depositata presso la segreteria della sezione, unitamente a motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti, entro la data del 30 aprile 2024;

Ritenuto di onerare parte ricorrente di notificare la presente ordinanza al verificatore presso la sede effettiva;

Ritenuto, infine, opportuno – per esigenze di concentrazione processuale – disporre l'immediata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti di cui alla graduatoria finale del concorso interno in epigrafe;

Ritenuto che, riguardo le modalità di integrazione del contraddittorio, il ricorrente possa essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della Polizia di Stato di un sunto del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti nonché della presente ordinanza nei confronti dei soggetti di cui alla graduatoria finale del concorso interno in epigrafe, con l'indicazione nominativa dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto, infine, di fissare, per la prosecuzione della trattazione, l'udienza pubblica del 16 luglio 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.

Ordina al ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 16 luglio 2024.

Onera il ricorrente della notifica della presente ordinanza all'organo verificatore ed alla p.a. anche presso la sede reale, ai quali il provvedimento sarà comunque comunicato anche a cura della segreteria di questa sezione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore

Dario Aragno, Referendario

L'ESTENSORE
Agatino Giuseppe Lanzafame

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO